

LUANA FIERRO

Il GDPR ed i diritti fondamentali: istruzioni per l'uso

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto di accesso. – 3. Il diritto all'oblio. – 4. Il diritto alla limitazione del trattamento. – 5. Il diritto alla portabilità dei dati. – 6. Il diritto di opposizione. – 7. I diritti dei minori. – 8. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche relativamente ai trattamenti dei dati personali e alla libera circolazione dei dati¹. Rispetto alla precedente Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali, che di fatto ha sostituito, perché ormai inadatta ai tempi perché concepita in un periodo nel quale solo una minima parte della popolazione europea utilizzava internet, i social media, le app e tutti i moderni sistemi di connessione alla rete internet², nella nuova disciplina si denota una maggiore attenzione verso la definizione dei diritti della persona interessata ed un conseguente aumento della protezione di tali diritti ritenuti fondamentali.

E proprio perché il nuovo Regolamento si colloca nel quadro delineato dall'art. 8 Carta di Nizza, in materia di Protezione dei dati di carattere personale³, che riconosce a ciascuno il diritto fondamentale alla protezione dei propri dati, essi devono essere trattati “secondo il principio di lealtà, e possono essere trattati solo per finalità determinate, dopo che l'interessato ha prestato il consenso, o laddove si configuri una situazione espressamente prevista da una disposizione

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, http://www.federprivacy.it/documentazione/Regolamento_UE_2016_679.pdf [25 maggio 2018];

² M. ALOVISIO, *Regolamento UE 2016/679, ecco tutto ciò che cittadini e PA devono sapere*, <https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/> [27 mag. 2016].

³ Art. 8 Carta di Nizza, Protezione dei dati di carattere personale:

“1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente”.

normativa”, aggiungendo poi anche che “ogni individuo ha il diritto di accedere ai suoi dati trattati e di ottenerne la rettifica”.

Ciò significa che la previsione contenuta nella Carta di Nizza prima ed il GDPR dopo, sono stati elaborati al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini verso il trattamento dei dati personali, e conseguenzialmente favorire la libera circolazione dei dati, senza la quale non sarebbe possibile agevolare lo sviluppo dell’economia digitale. E nel perseguire tali obiettivi, il GDPR va oltre il raggiungimento di tali obiettivi ed pertanto oltre anche ai diritti precedentemente riconosciuti nella Direttiva 95/46, che sono ribaditi ed ampliati.

Ed infatti fra le principali novità introdotte dal Reg. (UE) 2016/679, oltre all’ampliamento di alcuni dei diritti riconosciuti a favore dell’interessato già dalla vecchia normativa (diritto di accesso, diritto di opposizione e diritto alla cancellazione), vi è anche l’introduzione di nuovi diritti, che consentiranno di perseguire la migliore tutela e la protezione dei dati.

La Direttiva 95/46/CE prevedeva il diritto di accesso (art. 12 Dir.); il diritto di opposizione della persona interessata (art. 14 Dir.); ed il diritto alla cancellazione (art. 12 Dir.)⁴. A questi il GDPR ne ha aggiunti altri, quali il diritto alla portabilità dei dati; il diritto alla limitazione del trattamento; ed il diritto di opporsi ad alcuni trattamenti fondati su alcune specifiche basi di legittimità. Ma il Regolamento ha anche previsto in dettaglio una specifica disciplina per i diritti dei minori⁵. Di questi, ossia dei vecchi e dei nuovi diritti, ci occuperemo

⁴ Reg. (UE) 2016/679, Articolo 12, Diritto di accesso:

“Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:

– la conferma dell’esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l’informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;

– la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati;

– la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato”.

⁵ M. GORGA, GDPR, *Ecco quali sono i nuovi diritti degli utenti*, <http://cantiaripadigitale.it/it/2018/04/04/gdpr-quali-nuovi-diritti-degli-utenti/>; A. MATARRESE, E. NOTARANGELO, *I “nuovi” diritti nel regolamento UE privacy*, <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-09-18/i-nuovi-diritti-regolamento-ueprivacy-170717.php>, [18/09/2017].

sinteticamente nel presente saggio, cominciando dalla rimodellazione dei vecchi.

2. *Il diritto di accesso*

Il Diritto di accesso dell'interessato, precedentemente regolamentato dalla Direttiva 95/46/CE, a partire dal 25 maggio 2018 è disciplinato dall'art. 15 del GDPR.⁶ L'art. 12 della Direttiva 95/46/CE si limitava a prevedere a favore del soggetto interessato, la possibilità di ottenere *liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive*, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento.

Nel Regolamento UE 2016/679 invece il diritto di accesso è considerato alla stregua di un diritto fondamentale, e nello specifico viene qualificato come diritto di richiedere e ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, in ossequio al principio di trasparenza del trattamento dei dati personali, che è un principio trasversale a tutto il Regolamento⁷.

⁶ Reg. (UE) 2016/679, Articolo 15, Diritto di accesso dell'interessato "1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui".

⁷ Gruppo di lavoro articolo 29, Linee guida sulla trasparenza ai sensi del rego-

Nella nuova disciplina l'esercizio di tale diritto è stato articolato in due fasi. Nella prima fase deve essere inoltrata al titolare del trattamento la richiesta dell'interessato al titolare del trattamento; nella seconda, in seguito a questa richiesta titolare deve fornire all'interessato una copia dei dati personali oggetto di trattamento; ulteriori informazioni tra cui le finalità del trattamento; le categorie di dati personali trattati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. Inoltre, proprio in questa fase, il GDPR prevede, che con l'inoltro della richiesta l'interessato possa esercitare altri diritti quali il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione dei dati personali, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento ed il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Nella seconda fase, poi, la nuova normativa prevede il dovere del titolare del trattamento di attivarsi, in seguito alla richiesta di accesso, per fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Relativamente alla documentazione che si può richiedere, è prevista la possibilità che siano richieste ulteriori copie all'interessato, in tal caso il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.

Dal punto di vista procedurale, e quindi delle modalità che il titolare deve seguire per fornire la risposta, il GDPR prevede che nel caso in cui l'interessato presenti la richiesta mediante mezzi elettronici, a meno che non ci sia diversa indicazione, le informazioni dovranno essere fornite in un formato elettronico di *uso comune*. Quindi i titolari devono consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri dati personali.

In ogni caso, afferma l'art. 15 paragrafo 4 del Regolamento, che il diritto di ottenere una copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

In buona sostanza il diritto di accesso consente agli interessati di aumentare il controllo sui propri dati, che quindi dovranno essere forniti in un formato strutturato, di uso comune, e leggibile da un dispositivo automatico, perché gli stessi dovranno poter essere tra-

lamento 2016/679, adottate il 29 novembre 2017, Versione emendata adottata l'11 aprile 2018, pag 3: "La trasparenza è un obbligo trasversale a norma del regolamento, che si esplica in tre elementi centrali: 1) la fornitura agli interessati d'informazioni relative al trattamento corretto; 2) le modalità con le quali il titolare del trattamento comunica con gli interessati riguardo ai diritti di cui godono ai sensi del regolamento; 3) le modalità con le quali il titolare del trattamento agevola agli interessati l'esercizio dei diritti di cui godono. Nella misura in cui il rispetto della trasparenza è imposto con riferimento al trattamento dei dati ai sensi della direttiva (UE) 2016/6803, le presenti linee guida si applicano anche all'interpretazione di tale principio".

smessi da un titolare ad un altro. Ovviamente questo è possibile solo se i dati sono trattati con mezzi automatizzati, di conseguenza tale diritto non si estende a tutti gli interessati, ma solo quelli i cui dati sono trattati con tali mezzi.

Analizzando, poi, il diritto di accesso dal punto di vista sostanziale, il GDPR ha ampliato l'ambito oggettivo di tale diritto rispetto alla precedente normativa. Nello specifico, l'oggetto è rappresentato, oltre che dai dati personali, dalle finalità del trattamento, dalle categorie di dati personali in questione; a chi saranno comunicati i dati personali, e possibilmente il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinarlo.

Restano, logicamente esclusi dal diritto di accesso i risultati delle attività di analisi svolte dal titolare, in quanto esse sono il risultato di operazioni spesso molto onerose, frutto di analisi basate sul ricorso a tecniche *Big data e di Data analysis*, e quindi costituiscono informazioni frutto dell'attività d'impresa, dotate di valore economico⁸.

3. Il diritto all'oblio

L'attuale normativa configura il diritto alla cancellazione dei dati personali in forma diversa rispetto a quella delineata dalla Direttiva 95/46/CE. Nello specifico il diritto alla cancellazione viene ribadito, ampliato e rafforzato.

La Direttiva 95/46/CE riconosceva il diritto alla cancellazione dei dati personali sia nei casi in cui i dati fossero stati trattati illecitamente, sia laddove ci fosse stata la necessità di adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dalle leggi di uno Stato membro. Ma con il Regolamento (UE) 2016/679 si è andati oltre, e si sono aperte le porte a ciò che viene definito diritto all'oblio.

L'attuale normativa, infatti, tramite l'art. 17 del GDPR riconosce all'interessato, i cui dati sono trattati a livello cartaceo o digitale, il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento quei dati personali che non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. Inoltre, essa prevede che il diritto alla cancellazione possa essere esercitato in caso di revoca del consenso; di opposizione al trattamento dei propri dati personali; laddove il trattamento dei dati personali risulti in contrasto con il presente regolamento; nel caso in cui i dati raccolti non siano

⁸ F. PIZZETTI, *Portabilità dei dati nel GDPR: cosa significa e cosa implica questo nuovo diritto*; Agenda Digitale, <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/portabilita-dei-dati-nel-gdpr-cosa-significa-e-cosa-implicaquesto-nuovo-diritto/> [13/07/2018].

più necessari per le finalità per le quali sono stati ottenuti; quando viene revocato il consenso e quando i dati non possono essere trattati dal titolare su una base giuridica diversa⁹.

Ci sono tuttavia dei limiti con i quali si deve confrontare l'applicabilità del diritto, che scattano laddove la conservazione dei dati personali dovesse risultare necessaria *per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione; o per adempiere un obbligo legale o per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria*¹⁰.

All'ulteriore definizione del diritto all'oblio così come disciplinato nella nuova normativa contribuiscono i Considerando C65 e C66.

⁹ Reg. (UE) 2016/679, Articolo 17, Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») «1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

¹⁰ Art. 17 GDPR, paragrafo 3.

Nello specifico il Considerando 65 chiarisce il quadro dei principi nel quale si colloca l'art. 17; ed il Considerando 66 prevede il rafforzamento del «diritto all'oblio» nell'ambiente online, ove il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali è obbligato ad informare i titolari del trattamento che trattano tali dati del loro diritto di cancellare qualsiasi link verso tali dati o copia o riproduzione degli stessi. A tal fine, il titolare dovrà adottare misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

L'esercizio del diritto all'oblio prevede due percorsi differenti, che potranno attivarsi al configurarsi di due ipotesi: prima di tutto nel caso in cui il trattamento dei dati è stato effettuato in seguito al preventivo rilascio del consenso da parte dell'interessato; poi nel caso in cui i dati personali sono stati raccolti senza il preventivo e necessario rilascio del consenso. Nel primo caso è sufficiente revocare il consenso per ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare del trattamento; nel secondo si potrà procedere con la cancellazione dei dati solo nel caso in cui questi non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti.

Rispetto alla precedente disciplina, l'attuale normativa riconosce all'interessato il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali, anche dopo la revoca del consenso al trattamento. Ciò significa anche che in caso di revoca del consenso non è automatica la cancellazione dei dati.¹¹ Essi potranno continuare ad essere considerati validi ed utili per tutte le attività svolte sino a quel momento, ed i limiti riguarderanno solo il futuro delle attività di trattamento.

Ci sono poi dei casi particolari, che devono essere trattati diversamente. Un esempio sono i casi in cui il titolare riceve una richiesta di cancellazione relativa a dati che sono stati *resi pubblici* da lui stesso. In tal caso lo stesso titolare deve procedere con la cancellazione dei dati ed adottare tutte le misure tecniche ragionevoli rese disponibili della tecnologia – tenuto conto dei costi di attuazione – per informare della richiesta che gli è pervenuta anche gli eventuali altri titolari che stanno utilizzando i dati a lui resi pubblici.

In questo caso il titolare deve agire come intermediario tra l'interessato e chiunque stia trattando i dati, laddove questi siano stati resi pubblici dal titolare stesso, ed egli sappia che altri titolari li stanno trattando. In tal caso, sul titolare destinatario della richiesta grava

¹¹ F. PIZZETTI, *Diritto all'oblio nel Gdpr, ecco tutte le novità*, Agenda Digitale, <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/diritto-alloblio-nel-gdpr-tutte-le-novita/> [20/02/2018].

solo il dovere di segnalazione, saranno poi gli altri titolari a dover valutare le condotte da adottare, quindi il *primo titolare* non risponde delle loro condotte, ma ciascuno di loro risponde del proprio operato¹².

C'è poi un limite riconosciuto dal legislatore europeo al dovere di segnalazione, rappresentato dalla tecnologia disponibile e dei costi di attuazione ragionevoli. Per essere più chiari, l'art. 17 al paragrafo 2, lega l'obbligo di cancellazione alla tecnologia disponibile ed ai costi di attuazione: "2. *Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali*" ..

Quindi, a norma dell'art. 17 l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.

Infine, la cancellazione è obbligatoria se i dati sono stati raccolti rispetto a servizi offerti dalla società dell'informazione da minori di anni 16, o di età inferiore a quella fissata dai singoli Stati (che non può essere inferiore ai 13 anni), laddove non è stato acquisito il consenso di chi ha la responsabilità genitoriale.

4. *Il diritto alla limitazione del trattamento*

Altro diritto fondamentale riconosciuto dal Reg. (UE) 2016/679 è il diritto alla limitazione del trattamento, che a norma dell'art. 18 può essere esercitato in quattro casi. Prima di tutto l'interessato può limitare il trattamento dei propri dati personali nel caso in cui contesta l'esattezza dei dati stessi. In tal caso la limitazione potrà essere fatta valere per tutto il periodo che sarà necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di dati. Gli altri casi in cui è possibile procedere alla limitazione del trattamento sono: quelli in cui il trattamento è illecito e l'interessato non si accontenta della cancellazione dei dati, ma chiede che ne sia limitato l'utilizzo; quelli in cui il titolare del trattamento non ha più bisogno dei dati per il trattamento, ma gli stessi sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; ed infine le ipotesi in cui l'interessato ha esercitato il diritto di opposizione (ai sensi dell'articolo

¹² F. PIZZETTI, *Diritto all'oblio nel Gdpr, ecco tutte le novità*, op. cit..

21, paragrafo 1). In quest'ultimo caso il diritto viene esercitato nel frattempo che è in corso la verifica dell'esistenza di motivi legittimi del titolare prevalenti su quelli dell'interessato.¹³

Nel caso in cui il trattamento è stato limitato, i dati personali potranno essere trattati solo “con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro”.¹⁴

Al diritto alla limitazione del trattamento fa poi riferimento anche il considerando 67. Esso dichiara che le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web.

Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici, idonei a garantire che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati.

5. Il diritto alla portabilità dei dati

Sul fronte dei diritti introdotti con il GDPR un ruolo fondamentale è svolto dal diritto alla portabilità dei dati, affermato dall'art. 20,

¹³ Reg. (UE) 2016/679, Articolo 18, Diritto di limitazione di trattamento: “1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata”.

¹⁴ Reg. (UE) 2016/679, Art. 18 Reg. (UE) 2016/679, par. 2.

ritenendolo uno strumento idoneo a sostenere la libera circolazione dei dati personali nell'UE e la concorrenza fra i titolari. Esso prevede la possibilità che i dati personali siano trasferiti direttamente da un titolare del trattamento all'altro; che si agevoli il passaggio da un fornitore di servizi all'altro; e che conseguenzialmente si favorisca la creazione di nuovi servizi nel quadro della strategia per il mercato unico digitale¹⁵.

Per meglio comprendere il diritto alla portabilità dei dati, prima di tutto è necessario fare riferimento alle *Linee Guida adottate dall'Article 29 Working Party WP n. 242 rev. 01*¹⁶, tramite le quali il WP29 ha inteso agevolare l'interpretazione e l'attuazione del diritto indicato, analizzando in tutti i suoi aspetti il diritto in questione, il suo ambito di applicazione; le condizioni di applicabilità dello stesso ed ha dichiarato che il diritto alla portabilità dei dati riguarda sia i dati forniti consapevolmente e in modo attivo dall'interessato, che i dati personali generati dalle attività svolte dall'interessato.

Le *Linee Guida* affermano che il diritto alla portabilità comprende “il diritto dell'interessato di ricevere un sottoinsieme dei dati personali che lo riguardano trattati da un titolare, e di conservarli in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Tale conservazione può avvenire su un supporto personale o su un cloud privato, senza comportare necessariamente la trasmissione dei dati a un altro titolare del trattamento”¹⁷, e che se così inteso, tale diritto rappresenta un'integrazione del diritto di accesso.

Secondo il WP29 gli interessati hanno il diritto di gestire e riutilizzare in modo semplice dati personali in piena autonomia.

Dunque, le nuove disposizioni normative, che partono dall'art. 20 del GDPR, intendono promuovere il controllo degli interessati sui propri dati personali, facilitare la circolazione, la copia o la trasmissione dei dati da un ambiente informatico all'altro. Secondo questo nuovo diritto in determinati casi l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento, ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha precedentemente forniti.

¹⁵ Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, 16/IT WP 242 rev.01, *Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati*, Adottate il 13 dicembre 2016, Versione emendata e adottata il 5 aprile 2017, pag. 3.

¹⁶ Più diffusamente v. *Linee-guida sul diritto alla “portabilità dei dati”* adottate il 13 dicembre 2016, versione emendata e adottata il 5 aprile 2017.

¹⁷ Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, 16/IT WP 242 op. cit., pag. 5.